

Il testo della Proposta di Legge

Proposta di legge concernente “*Regole d’accesso alla quiescenza del personale mobile, di composizione o formazione dei treni, dei servizi metropolitani e autofiloferrotranviari. Modifiche all’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.), convertito in legge, con modificazioni, dall’[articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.](#)”*”

Art. 1

1. L’ultimo periodo del comma 18, dell’articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.*), convertito in legge, con modificazioni, dall’[articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), è abrogato.

2. Dopo il comma 18, dell’articolo 24 del d.l. 201/2011, sono inseriti i seguenti:

“18 bis. *In considerazione della rilevante gravosità e degli specifici requisiti psico-fisici richiesti per lo svolgimento delle mansioni relative alla condotta, scorta, composizione o formazione dei convogli ferroviari e ai servizi resi sui treni, al personale adibito a dette mansioni, impiegato in forma continuativa, si applica la disciplina di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18. Tale disciplina si applica, altresì, ai dipendenti impiegati, nelle medesime mansioni e in forma continuativa, dalle aziende di trasporto che operano nel comparto dei servizi metropolitani e autofiloferrotranviari.*”;

“18 ter. *I lavoratori di cui al comma 18 bis che prima del raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, a seguito della perdita dei requisiti psico-fisici previsti o per altri motivi, sono destinati a diverse mansioni, conseguono comunque il diritto alla pensione di vecchiaia secondo quanto previsto dal comma 18 se, al momento del cambio di mansioni di cui sopra, sono in possesso di almeno venticinque anni di contribuzione effettiva nelle mansioni loro proprie.*”;

“18 quater. *I lavoratori destinatari dei processi di armonizzazione di cui al comma 18 maturano il diritto a pensione anticipata, indipendentemente dall’età anagrafica, al raggiungimento di quarant’anni di servizio utile ai fini pensionistici e di trentacinque anni di contribuzione effettiva nelle corrispondenti mansioni.*”

Il Ministro dell’Economia apporterà le necessarie variazioni di bilancio.

Roma, Aprile 2014